

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 557

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CORTIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001

—————

Legge quadro per la professione di maestro di *fitness* e norme
a tutela della salute delle persone

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge delega 22 luglio 1975, n. 382, il legislatore nazionale ha attribuito alle regioni a statuto ordinario funzioni amministrative in cui sono ricomprese, ai sensi dell'articolo 56, comma secondo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, «la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti d'interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici».

Questa apertura di decentramento amministrativo riguardante le attività sportive e ricreative, ovvero motorie, trova oggi il suo naturale compimento con le leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, note come le leggi Bassanini 1 e Bassanini 2. Recentemente poi il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legislativo che dà attuazione alle citate leggi - la cosiddetta «fase 2» della riforma della pubblica amministrazione - investendo a tappeto tutti i settori strategici dell'attività burocratica, ivi inclusa la programmazione sportiva.

I provvedimenti delle citate leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997 incidono profondamente sull'assetto dell'amministrazione pubblica, costituendo un primo passo verso altre riforme di carattere costituzionale.

Un dato appare evidente più degli altri, ed è la chiara intenzione del legislatore di focalizzare l'attenzione sull'interesse dei cittadini. Si precisa subito, infatti, che sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla «cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo» delle rispettive comunità.

Il centro dell'attenzione, dunque, è la comunità, cioè l'insieme dei cittadini che vi-

vono ed intrecciano le loro relazioni su un determinato territorio.

L'interesse del cittadino richiama immediatamente il principio di sussidiarietà. Occorre che la generalità di questi interessi sia affidata ai comuni, alle province, alle comunità montane e, comunque, all'Autorità più vicina ai cittadini interessati, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilievo sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità. Di qui una prima importata conseguenza, quella della cosiddetta «localizzazione» degli interessi. Le regioni, le province e gli enti locali debbono procedere alla cura, non solo degli interessi tradizionalmente considerati locali, ma anche di quelli «localizzabili» nei rispettivi territori e sovente affidati ad organi dello Stato.

In altri termini, il principio della sussidiarietà implica che la cura degli interessi del cittadino venga innanzitutto attribuita all'ente locale e che, di conseguenza, ricada su quest'ultimo la responsabilità per la soluzione dei problemi più immediati.

Partendo da queste osservazioni, il presente disegno di legge intende disciplinare un'attività di benessere fisico, quale è l'aerobica e il *fitness*, preoccupandosi di regolamentare la professione dei maestri per garantire un insegnamento e un'applicazione delle metodologie in modo da evitare qualsiasi danno psicofisico al cittadino e, più in generale, per garantire a tutti coloro che praticano una attività sportiva una forma adeguata di tutela della salute.

L'esigenza di fare questo tipo di attività di benessere fisico, non più circoscrivibile alle classi medio alte, si è trasformata da moda in uno stile di vita, ossia in un fatto di cul-

tura e di costume, finalizzata al miglioramento della qualità e della durata della vita, contribuendo al pieno sviluppo della persona umana, che è tra l'altro un diritto garantito dalla Costituzione.

Per i motivi esposti si ritiene che l'assenza di una regolamentazione chiara e precisa del-

l'insegnamento dell'aerobica e del *fitness* continui a favorire il sorgere ed il dilagare dell'abusivismo con ricadute negative per la salute del cittadino e di conseguenza con un aggravio dei costi per lo Stato in seguito al ricorso degli utenti al servizio sanitario pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di *fitness* al fine della tutela della salute della persona.

Art. 2.

(Oggetto della professione di maestro di fitness)

1. È maestro di *fitness* chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche del *fitness* in tutte le loro specializzazioni esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo a terra, in acqua o in qualsiasi altro ambiente.

Art. 3.

(Elenco professionale di maestri di fitness)

1. L'esercizio della professione di maestro di *fitness* è subordinata alla iscrizione in appositi elenchi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale di cui all'articolo 12.

2. L'iscrizione va fatta all'elenco della regione nel cui territorio il maestro di *fitness* intende esercitare la professione.

Art. 4.

(Condizioni per l'iscrizione nell'elenco)

1. Possono essere iscritti all'elenco dei maestri di *fitness* coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

(Trasferimento)

1. Le condizioni per il trasferimento da un elenco professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'elenco sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

(Abilitazione tecnico-didattico-culturale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di *fitness* si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi

tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 12, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 7.

(Materie d'insegnamento)

1. I corsi hanno durata minima di 500 ore effettive d'insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: teoria e pratica; didattica; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro di *fitness*; leggi e regolamenti sulla legislazione sociale; norme sulla sicurezza sul lavoro e degli impianti.

Art. 8.

(Costituzione e competenze del consiglio dei garanti)

1. Il consiglio dei garanti è composto da cinque membri, di provata specifica competenza, nominati di concerto dai Ministri per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il consiglio definisce e aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche scientifiche che formano oggetto dell'insegnamento del *fitness*, sentito il parere della Scuola italiana aerobica e *fitness*.

3. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione professionale tecnica e didattica.

Art. 9.

(Commissioni di esame)

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione professionale tecnica dei candidati spetta ad una sotto commissione composta da maestri di *fitness*.

2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

Art. 10.

(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale)

1. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico, culturale, di maestri di *fitness*.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'elenco.

Art. 11.

(Maestri di fitness stranieri)

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestri di *fitness* stranieri non iscritti in elenchi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, di intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 14, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente

alle regioni dal Ministero per gli affari regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

(Collegi regionali dei maestri di fitness)

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di *fitness*. Del collegio fanno parte tutti i maestri di *fitness* iscritti nell'elenco della regione, nonché i maestri di *fitness* ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previsti dai regolamenti di cui alla lettera *d)* del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 13;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli elenchi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le compe-

tenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di *fitness*, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera *d*) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

Art. 13.

(Collegio nazionale dei maestri di fitness)

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di *fitness*, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di *fitness* direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di *fitness* è esercitata dal Ministero per gli affari regionali.

Art. 14.

(Funzioni del collegio nazionale)

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di *fitness*:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di *fitness*;

d) definire, in accordo con il consiglio dei garanti, i criteri per i corsi tecnici e per le prove di esame;

e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di *fitness* e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli elenchi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. I maestri di *fitness* iscritti negli elenchi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo da sei mesi a cinque anni.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 17.

(Centri per l'esercizio del fitness)

1. Le regioni disciplinano il riconoscimento dei centri per l'esercizio del *fitness*, determinando le procedure, gli *standard* ed i requisiti necessari per l'apertura e la gestione dei centri stessi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato ad autorizzazione da parte dei comuni territorialmente competenti.

Art. 18.

(Adeguamento della legislazione regionale)

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

2. Al fine di garantire i livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 19.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti negli elenchi professionali, e fanno parte del collegio regionale, tutti coloro che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*;

b) abbiano fatto domanda e abbiano prestato attività documentata di insegnante di *fitness* per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni immediatamente precedenti alla pubblicazione della presente legge presso strutture e impianti adibiti alla pratica del *fitness*;

2. L'iscrizione è subordinata al superamento di una specifica prova d'esame indetta dalle regioni entro sei mesi e da svolgersi comunque entro dodici mesi dall'emanazione della presente legge.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro per gli affari regionali.